

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SPORT - D.L. 71/2024

RIMBORSO FORFETTARIO AI VOLONTARI SPORTIVI

E LE SEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio la legge 106 2024 di *conversione* del Decreto legge 71/2024 – D.L. Sport e Scuola – che nell'ambito sportivo interviene sulla disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi e con l'istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche nonché, per quanto di nostro specifico interesse, su alcuni rilevanti aspetti connessi alla **disciplina del lavoro e del volontariato sportivo**.

In particolare, le disposizioni prevedono:

- 1) la possibilità di erogare ai volontari sportivi un rimborso forfettario delle spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- 2) importanti semplificazioni per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di disposizioni tutte contenute nell'art. 3 del decreto legge in parte modificate dalla legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024 – la quale apporta alcune integrazioni per rendere più chiara l'applicazione delle novità, già in vigore dal 1° giugno.

1) Rimborsi forfettari ai volontari sportivi

L'aspetto di maggiore rilievo è senza dubbio la **reintroduzione dei rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari**, anche nel proprio comune di residenza, nel limite di **400,00 euro mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi** riconosciuti da FSN, DSA, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute; viene quindi abrogata la previgente disposizione contenuta nell'art 29 del D. Lgs. 36/2021 che prevedeva la possibilità di rimborsare le spese sostenute in occasione delle trasferte *fuori dal comune di residenza* del volontario fino a un massimo di 150,00 euro mensili mediante autocertificazione resa dal volontario in merito all'effettivo sostenimento delle spese di trasferta.

La disposizione è rimasta nella sostanza invariata rispetto al testo contenuto nel D.L. 71/2024 salve due precisazioni che consentono di individuare:

- **il soggetto che deve preventivamente deliberare sulle spese**
- **il soggetto che deve procedere agli adempimenti comunicativi tramite RAS.**

In primo luogo, è possibile erogare il rimborso spese forfettario a condizione che sia adottata una preventiva delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il testo dell'art. 3 aggiornato dalla legge di conversione è sul punto più preciso, andando a specificare che le **deliberazioni per individuare le spese e le attività sono di competenza degli enti affilianti** (FSN, DSA, EPS) o Coni, Cip e Sport e Salute; e **non quindi della singola asd/ssd che partecipa all'evento**, come invece era previsto in relazione alla previgente modalità di rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili.

In secondo luogo viene richiesto al soggetto che eroga il rimborso forfettario di comunicare i nominativi dei percipienti e l'importo corrisposto in apposita sezione del RASD (non ancora implementata), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo (es. fine ottobre per i rimborsi del trimestre luglio-settembre) con un sistema analogo a quello già previsto per i direttori di gara. Non è ancora chiaro se tale comunicazione dovrà essere fatta seguendo il criterio di cassa (trimestre di pagamento) o di competenza (trimestre in cui si sono svolte le manifestazioni).

In sintesi, dunque è possibile riconoscere rimborsi forfettari ai volontari:

- per spese sostenute anche all'interno del proprio comune di residenza;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili;
- in occasione di manifestazione ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN-DSA-EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. (non sono quindi rimborsabili le spese relative alla partecipazione ad allenamenti o altre attività quotidiane);
- **a condizione che gli enti affilianti o il Coni, Cip, Sport e Salute abbiano deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali sono ammessi i predetti rimborsi;**
- con obbligo da parte degli enti eroganti (asd/ssd, federazioni, enti, Coni, Sport e Salute) di comunicare i nominativi e gli importi corrisposti a ciascun volontario su apposita sezione del RAS entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Pertanto, in assenza della delibera da parte dell'organismo affiliante non è ancora possibile erogare rimborsi forfettari ai volontari.

Attenzione!

Tali rimborsi forfettari **non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia:**

- **concorrono al superamento della franchigia annua** sia a livello previdenziale (euro 5.000), che a livello fiscale (euro 15.000) dei lavoratori sportivi;
- al superamento della franchigia dei 5.000 euro **diventano base imponibile previdenziale.**

Art. 29, comma, 2 D.L. 71/2024

Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.

I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

Art. 29, comma 2,

dopo la conversione in legge del D.L. 71/2024

Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché **questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni**, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. **Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto** a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché' tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.

I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché' dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6

2) Le novità per i dipendenti pubblici

Il “D.L. Sport” interviene anche sulla disciplina dei dipendenti pubblici con una norma di semplificazione e di coordinamento della disciplina del lavoro sportivo con quella sul pubblico impiego, essendo stato integrato l’art. 53 del DLgs. 165/2001.

Viene ora stabilito che per i dipendenti della P.A., che percepiscano per l’attività lavorativa sportiva **compensi fino alla soglia di euro 5.000, non sarà più necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza**, ma sarà sufficiente, come già accade per i volontari, la semplice **preventiva comunicazione**.

DIPENDENTE PUBBLICO	ADEMPIMENTI
Volontario	Comunicazione alla P.A.
Lavoratore sportivo con compensi fino a € 5.000	Comunicazione alla P.A.
Lavoratore sportivo con compensi superiori a € 5.000	Preventiva autorizzazione

Viene inoltre concesso **più tempo** agli enti sportivi **per comunicare** all’amministrazione di appartenenza del lavoratore sportivo **l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (comma 11 dell’art. 53 del DLgs. 165/2001)**; in luogo del termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso, viene ora stabilito che il sodalizio avrà tempo **fino al 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento**, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente per **comunicare, in un’unica soluzione i compensi erogati nell’anno precedente** al pubblico dipendente in qualità di lavoratore sportivo.

In concreto: entro il 30/01/2025 gli enti sportivi dovranno comunicare all’amministrazione pubblica di competenza quanto erogato nel corso del 2024 ai collaboratori sportivi che siano anche pubblici dipendenti.

Qualora il rapporto con il lavoratore sportivo si interrompa durante l’anno, il termine per la comunicazione sarà invece il 30° giorno successivo all’interruzione del rapporto lavorativo.